


Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Decreto del 04/05/2020, n. 6

Attribuzione esiti di agibilità e presentazione della domanda per i c.d. “automatismi” di cui ai commi 6 e 7, primo periodo, dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e di cui al comma 1 dell’art.13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ricompresi nel c.d. “Cratere 2009” e c.d. “Cratere 2016”

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE

VISTO il *Titolo V* della Costituzione, articoli. 114 e *ss.*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante disposizioni in materia di “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*”;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, Capo X-bis, recante “*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*”;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009 nn.3778 e 3779, 9 luglio 2009 n.3790, 3 settembre 2009 n.3805 e 18 novembre 2009 n.3820 e *ss.mm.ii.*, n.3978 dell’8 novembre 2011, n.3996 del 17 gennaio 2012, n.4013 del 23 marzo 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013, recante disposizioni per la “*Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell’art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*”;

RICHIAMATO il Provvedimento del Titolare Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 13 settembre 2013, n. 2, in materia di esiti di agibilità;

RICHIAMATO il Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul BURAT n.22 del 21 febbraio 2014;

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

RICHIAMATO il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 novembre 2016, n. 5;

VISTO il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTE le note 0046007 del 10/09/2016 e 0050350 del 28/09/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei Territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, n. 51 del 28 marzo 2018 “Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici”;

RICHIAMATA la richiesta di parere dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere di cui al prot. 3267 del 11/07/2018 in relazione agli aggregati per i quali non vi sia esito accertato a seguito del sisma 2009;

VISTA l'espressione del parere del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 di cui al prot. CGRTS 0010425 del 26/07/2018 in relazione agli aggregati per i quali non vi sia esito accertato a seguito del sisma 2009;

VISTA la nota prot. 0070597/19 del 06/03/2019 dell'USR Sisma 2016 - Regione Abruzzo concernente i “Chiarimenti circa le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall'Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 recante: Attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. Interventi su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici”;

RICHIAMATA la Circolare n. 7 del 02/10/2018 Prot. USRC n. 5317 del 03/10/2018 e la relativa nota di chiarimenti Prot USRC n. 837 del 25/02/2019;

RICHIAMATA la nota congiunta degli Uffici Speciali per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del Cratere del 06/08/2019, prot. 4524, in relazione alla individuazione dei parametri tecnici di cui al comma 1, lett. c) dell'art.4 dell'Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018;

VISTA l'espressione del parere del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 di cui alla prot. CGRTS 0026532 del 21/11/2019 in relazione alla individuazione dei parametri tecnici di cui al comma 1, lett. c) dell'art.4 dell'Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018;

RICHIAMATA la nota congiunta degli Uffici Speciali per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila, dei Comuni del Cratere e Sisma 2016 - Regione Abruzzo in relazione alle modalità di attribuzione degli esiti di agibilità per i casi di cui al comma 1 dell'art.13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e per i casi di cui ai commi 6 e 7, primo periodo, dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018;

VISTA l'espressione del parere del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 di cui al prot. CGRTS 0026539 del 21/11/2019 in relazione alle modalità di attribuzione degli esiti di agibilità per i casi di cui al comma 1 dell'art.13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e per i casi di cui ai commi 6 e 7, primo periodo, dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018;

RICHIAMATA la Determina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

Cratere n.298 del 24/04/2020, “Approvazione Parametri Tecnici di cui al comma 1, lett. c) dell’art.4 dell’Ordinanza N. 51 del 28 Marzo 2018”;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di attribuzione esiti di agibilità e presentazione della domanda per i casi di cui ai commi 6 e 7, primo periodo, dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e per i casi di cui al comma 1 dell’art.13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

RAVVISATA la necessità, nell’individuare i termini per la presentazione del materiale integrativo, di non arrecare affollamento presso gli uffici deputati alla ricezione della documentazione di cui al presente decreto e presa in considerazione la possibilità di differire ulteriormente i termini previsti al permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATA la richiesta di parere dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere di cui al prot. 3201 del 24/03/2020 all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 - Regione Abruzzo in relazione agli esiti di agibilità da considerare validi ai fini della determinazione del contributo secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 39/2009;

VISTA l'espressione del parere dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 - Regione Abruzzo di cui ai prott. 0115042 del 21/04/2020 e 0119024 del 22/04/2020 in relazione agli esiti di agibilità da considerare validi ai fini della determinazione del contributo secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 39/2009;

SENTITO l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 - Regione Abruzzo;

SENTITO il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016;

DECRETA

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità per l’attribuzione degli esiti di agibilità e per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata per i casi di cui:
 - a) al comma 6 e al primo periodo del comma 7 dell’articolo 2 dell’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018;
 - b) al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli immobili privati di cui al comma 1 ricadenti nella Regione Abruzzo, ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis dell’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (d’ora innanzi “decreto-legge n. 189/2016”) cd “Comuni del cratere 2016” e/o in quelli individuati a norma dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e s.m.i. (d’ora innanzi “decreto-legge n. 39/2009”) cd “Comuni del cratere 2009”, ad eccezione del Comune dell’Aquila.

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai casi di cui al comma 1 qualora essi siano aggregati individuati dai piani di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39/2009, alla data del 24 agosto 2016 oppure aggregati per i quali sia intervenuta l'individuazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 7 dell'OPCM n.3820 del 12 novembre 2009 entro i termini stabiliti dalla medesima OPCM.
4. Nei casi di aggregati ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis dell'articolo 1 del "decreto-legge n. 189/2016", per i quali non sia stato accertato alcun esito AeDES per effetto del sisma 2009 e/o con esiti A per effetto del sisma del 2009, si procede secondo le procedure di cui al medesimo "decreto-legge n. 189/2016".
5. Non rientrano nei casi di cui al comma 1, gli aggregati ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis dell'articolo 1 del "decreto-legge n. 189/2016" costituiti da edifici con esiti AeDES di inagibilità B/C/E attribuiti a seguito degli eventi sismici del 2009, per i quali il danno sia interamente preesistente agli eventi del sisma 2009, e da edifici per i quali non sia stato accertato alcun esito AeDES per effetto del sisma 2009 e/o da edifici con esiti A per effetto del sisma del 2009.

ART. 2 **(Esiti già attribuiti)**

1. Gli esiti AeDES, conseguenti al sisma Centro Italia 2016 già accertati alla data di pubblicazione del presente decreto, conformemente alle modalità e disposizioni di cui al "decreto-legge n. 189/2016", sono da considerarsi validi ai fini della presentazione della domanda di contributo per la riparazione dei danni da sisma ai sensi del "decreto-legge n. 39/2009" per i casi di cui all'articolo 1.
2. Nei casi in cui gli esiti di cui al comma 1 siano riferiti ad edifici già oggetto di precedenti sopralluoghi con un conseguente esito già attribuito con scheda AeDES a seguito degli eventi del sisma 2009, la scheda di cui al comma 1 sostituisce la precedente scheda AeDES sisma 2009 ai fini della individuazione della tipologia di intervento e dei limiti di contributo.
3. Gli esiti AeDES di cui al comma 1 possono essere modificati secondo le disposizione di cui agli articoli 4 e 5 se e solo se discordanti secondo la definizione di cui all'articolo 6 comma 2.
4. Tra gli esiti del comma 1 rientrano quelli assegnati con perizie giurate aventi data di protocollazione, presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 - Regione Abruzzo, compresa tra il 24/08/2016 e tutto il 29/05/2018, fatte salve le risultanze delle verifiche sulle pratiche sorteggiate per i controlli a campione previsti dall'articolo 2 dell'Ordinanza n.10 del 19 dicembre 2016.
5. Ai fini della determinazione del contributo rientrano tra gli esiti di cui al comma 1 tutti quelli attribuiti a seguito di sopralluoghi delle squadre del Dipartimento di Protezione Civile.

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

ART. 3

(Perizie giurate di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018)

1. Nei casi di edifici privi di esito AeDES 2009 per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, è stata già presentata “perizia giurata” per l’attribuzione di esito ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 dell’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, e per cui non vi è stato il controllo previsto dall’articolo 2 dell’Ordinanza n.10 del 19 dicembre 2016, il richiedente, ai fini della validazione da parte dell’USRC dell’esito AeDES, provvede a presentare la domanda conformemente al modello USRC n.9/SISMA09-16 al quale deve essere allegata la documentazione per l’attribuzione dell’esito secondo le modalità e con gli allegati specificati agli articoli 4 e 5. In alternativa, per i casi di cui al periodo precedente, è data facoltà al richiedente di confermare la “perizia giurata” già presentata ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 dell’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 attraverso specifica domanda redatta conformemente al modello USRC n.9/SISMA09-16. In questi ultimi casi l’USRC procede ad acquisire la “perizia giurata” per il tramite dell’USR Sisma 2016 - Regione Abruzzo.
2. La domanda redatta conformemente al modello USRC n.9/SISMA09-16 e l'eventuale documentazione allegata di cui al comma 1 devono essere in ogni caso presentati contestualmente ed entro e non oltre il 31 luglio 2020 all’USRC - sede di Fossa, responsabile dell’istruttoria ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la “perizia giurata” già presentata ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 dell’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 non è considerata valevole ai fini della domanda del riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata secondo le modalità di cui al “decreto-legge n. 39/2009”. Si fa salva la possibilità di proporre l’attribuzione dell’esito secondo le modalità degli articoli 4 e 5 del presente decreto.
4. La procedura di cui ai commi precedenti non si applica ai casi in cui gli eventi del sisma Centro Italia 2016 abbiano comportato un ulteriore danno all’edificio già oggetto di scheda AeDES, di tipo A/B/C/D/F, attribuita a seguito del sisma del 2009. In tali casi la domanda per l’attribuzione dell’esito deve essere obbligatoriamente presentata secondo le modalità ed entro i termini di cui agli articoli 4 e 5 (di seguito “esito di aggravamento”).
5. Per la presentazione della documentazione di cui al presente articolo non è corrisposto alcun compenso.
6. Nei casi in cui l’esito proposto ai sensi del comma 2 è di tipo “A” agibile, la domanda si intende automaticamente approvata senza ulteriore necessità di validazione dal parte dell’USRC.

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

ART. 4

(Attribuzione dell'esito di agibilità per edifici privi di esito e attribuzione dell'esito di aggravamento nei Comuni del Cratere 2009)

1. Nei Comuni del Cratere Sisma 2009, ai soli fini della predisposizione e presentazione della domanda di contributo, l'attribuzione dell'esito di agibilità per edifici privi di esito (cd "esito assente") alla data del sisma Centro Italia 2016 avviene attraverso la compilazione della scheda AeDES da parte del professionista incaricato.
2. La domanda per l'attribuzione dell'esito di agibilità per edifici privi di esito di cui al comma 1 è presentata all'USRC - sede di Fossa anche per il tramite degli Sportelli decentrati dell'USRC. La domanda e la scheda AeDES sono redatte conformemente alle modalità e con gli allegati specificati nella modulistica allegata al presente decreto.
3. La verifica e la validazione della proposta di esito di cui al presente articolo sono effettuate ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 dall'USRC.
4. Le schede AeDES riferite a edifici interessati da un pericolo indotto da edifici circostanti e dunque recanti l'esito di agibilità di tipo F, dovranno riportare nella sezione n. 9 della scheda la seguente dicitura: "l'edificio oggetto di sopralluogo assume l'esito (specificare l'esito intrinseco dell'edificio) ai fini dei lavori di ripristino. Il pericolo esterno è dato da (descrivere sinteticamente la causa)".
5. Ai soli fini della predisposizione e presentazione della domanda di contributo, nei casi in cui gli eventi del sisma Centro Italia 2016 abbiano determinato un danno tale da comportare la modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità già attribuito con scheda AeDES (cd "esito di aggravamento") a seguito degli eventi del sisma 2009, la domanda per l'attribuzione dell'esito nei Comuni del Cratere Sisma 2009 avviene secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Nei casi in cui l'esito proposto ai sensi del presente articolo è di tipo "A" agibile, la domanda si intende automaticamente approvata senza ulteriore necessità di validazione dal parte dell'USRC.

ART. 5

(Esito di agibilità per edifici privi di esito e attribuzione dell'esito di aggravamento nei Comuni Fuori Cratere sisma 2009)

1. Gli edifici per i quali non sia stato attribuito un esito agibilità a seguito del sisma 2009 e ricadenti nei Comuni "fuori cratere 2009" sono da considerarsi agibili con esito di tipo "A" valevole al solo fine della determinazione del contributo spettante.
2. Per i casi di cui al comma 1 e laddove gli eventi del sisma Centro Italia abbiano determinato un danno tale da comportare un esito diverso da "A", per la presentazione della domanda per l'attribuzione dell'esito di agibilità si procede secondo le modalità di cui all'articolo 4 commi 1, 2 e 3.

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

3. Ai soli fini della predisposizione e presentazione della domanda di contributo nei casi in cui gli eventi del sisma Centro Italia 2016 abbiano determinato un danno tale da comportare la modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità già attribuito con scheda AeDES 2009 (cd "esito di aggravamento") a seguito degli eventi del sisma 2009, la proposta di attribuzione dell'esito di cui al presente articolo avviene secondo le modalità di cui all'articolo 4 comma 5.
4. La domanda di cui ai commi 2 e 3 è presentata all'USRC, sede di Fossa.

ART. 6
(Esiti di agibilità discordanti)

1. Per gli edifici con esito discordante, previa verifica delle condizioni attestanti la sussistenza dell'effettiva discordanza tra esiti ai sensi del successivo comma 2, si procede secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 commi da 1 a 3 e articolo 5 commi da 2 a 4.
2. Ai fini del presente decreto l'esito AeDES si intende discordante quando siano presenti più schede con esiti AeDES diversi tra loro non univocamente attribuiti all'intero edificio o comunque esiti diversi riferiti a sopralluoghi nei quali sono stati individuati edifici le cui impronte a terra non sono sovrapponibili. Restano fermi i criteri individuati nel capitolo 2 del "Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES)".

ART. 7
(Verifiche istruttorie delle domande per l'attribuzione degli esiti di agibilità)

1. Qualora, nel corso delle attività di sopralluogo o verifica istruttoria delle domande per l'attribuzione dell'esito di cui al presente decreto, si riscontri la mancata veridicità di quanto dichiarato dal progettista incaricato, l'USRC ne dà tempestiva comunicazione alle autorità competenti così come previsto dalla vigente normativa.
2. L'assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, verificati in sede di istruttoria, determina inammissibilità della domanda per l'attribuzione degli esiti di agibilità di cui al presente decreto ai sensi del comma 1, articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 8
(Pubblicazione degli esiti di agibilità)

1. L'USRC trasmette al Comune le informazioni relative alla conclusione del procedimento, ivi compresa la copia protocollata delle schede AeDES validate, per l'adozione dei relativi provvedimenti.

ART. 9
(Istanze per la richiesta di contributo per la riparazione ai danni degli edifici privati)

1. Gli esiti di agibilità valevoli ai fini della determinazione del contributo per le domande di contributo di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono essere conformi alle disposizioni del presente

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

decreto.

2. La presenza di esiti di agibilità non conformi alle disposizioni del presente decreto oppure la presenza di esiti di agibilità non ancora approvati o validati ai sensi del presente decreto è motivo ostativo all'accoglimento della domanda e determina la chiusura del procedimento per improcedibilità della stessa ai sensi del comma 1, articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Per le domande di contributo di cui al comma 1 dell'articolo 1 da presentare a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto (domande di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.51) è obbligatoria la presentazione dei parametri indicati conformemente al modello USRC n.11/SISMA09-16, predisposto secondo i criteri di cui alla determina n. 298 del 24/04/2020 del Titolare dell'USRC.

ART. 10

(Modalità di integrazione documentale per le istanze per la richiesta di contributo per la riparazione ai danni degli edifici privati già presentate e non ammesse a contributo)

1. Per le domande di contributo di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 1, già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto e ancora non ammesse a contributo (domande di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.51) è data facoltà al richiedente di integrare la documentazione allegata alla domanda di contributo e adeguare gli esiti di agibilità valevoli ai fini della determinazione del contributo ai sensi dell'articolo 9.
2. Al fine di esprimere la facoltà di cui al comma precedente, il richiedente presenta specifica domanda conformemente al modello USRC n.10/SISMA09-16 allegato al presente decreto entro e non oltre il 30 giugno 2020. La domanda di cui al presente comma è presentata all'USRC - sede di Fossa, anche per il tramite degli Sportelli decentrati dell'USRC.
3. Per le istanze di cui al comma 1 la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 è valida ai fini del c.d. "sblocco" della Scheda MIC associata alla richiesta di contributo.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2 si procede all'istruttoria della documentazione a corredo dell'istanza già presentata senza ulteriore possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo per il procedimento in corso, fatta salva la possibilità di presentare istanza di contributo ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.51/2018 laddove compatibile e secondo le modalità di cui all'articolo 9.
5. Per le domande di contributo per le quali è stata correttamente presentata la domanda di opzione ai sensi dei commi 1 e 2, è fatto obbligo al richiedente di adeguare gli esiti di agibilità non conformi alle disposizioni del presente decreto mediante la richiesta di attribuzione degli esiti (assenti, "di aggravamento" e discordanti) con le modalità indicate nel presente decreto, entro e non oltre il 31 agosto 2020. Per i casi di cui all'articolo 3 il termine è quello indicato al comma 2 del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di presentare la richiesta di attribuzione degli esiti con le modalità indicate nel presente decreto.

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

6. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma, gli esiti assenti, ai fini della determinazione del contributo spettante, sono considerati quali esito A e non è possibile procedere alla richiesta di esiti di aggravamento per il procedimento in corso fatta salva la possibilità di proporre domanda per l'attribuzione dell'esito o l'attribuzione di un esito di aggravamento per la successiva presentazione di istanza di contributo ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.51/2018, laddove compatibile e secondo le modalità di cui all'articolo 9. Nei casi in cui, durante l'istruttoria, venga riscontrata la presenza di esiti di agibilità non conformi alle disposizioni del presente decreto oppure la presenza di esiti di agibilità non ancora approvati o validati ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2.
7. Per le domande di contributo per le quali è stata correttamente presentata domanda di opzione ai sensi del comma 1 e 2 e fermo restando quanto stabilito al comma 5 e 6, è fatto obbligo al richiedente di integrare la documentazione della domanda di contributo entro e non oltre il 16 dicembre 2020 ovvero, se successivo, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di attribuzione degli esiti di cui al comma 5, sempreché la domanda di cui al comma 5 sia stata presentata nei termini.
8. La documentazione di cui al precedente comma 7 deve contenere:
 - la domanda di contributo redatta conformemente al modello USRC/1, revisione vigente al momento della presentazione;
 - tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente adeguata alle previsioni del presente decreto;
 - il modello USRC n.11/SISMA09-16 predisposto secondo i criteri di cui alla determina n.298 del 24/04/2020 del Titolare dell'USRC.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7 si procede all'istruttoria della documentazione a corredo dell'istanza già presentata senza ulteriore possibilità di integrazione o di richiedere un contributo aggiuntivo per il procedimento in corso, fatta salva la possibilità di presentare nuova istanza di contributo ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.51/2018, laddove compatibile e secondo le modalità di cui all'articolo 9.
10. La facoltà di cui al comma 1 è esclusa nel caso di domande di contributo presentate al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato senza successiva e formale trasmissione all'USRC, competente dell'istruttoria ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013. Si fa salva la possibilità di presentare istanza di contributo ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.51/2018 laddove compatibile e secondo le modalità di cui all'articolo 9.
11. Per i soli casi di edifici per i quali sia stata eseguita una demolizione conseguente a specifica ordinanza sindacale giustificata da Scheda GTS nella quale si ravvisi la chiara necessità di un intervento di demolizione, il quadro di danno può essere oggetto di richiesta di contributo equiparato ad un esito di tipo E senza l'attivazione della procedura per l'assegnazione di un esito di c.d. "aggravamento".

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

ART. 11

(Modalità per la richiesta del contributo aggiuntivo per la riparazione ai danni degli edifici privati per domande già ammesse a contributo e con lavori non iniziati)

1. Per le domande di contributo di cui alla lettera b), comma 1, articolo 1 e con lavori ancora non iniziati alla data di pubblicazione del presente decreto (domande di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.51), è data facoltà al beneficiario di richiedere il contributo aggiuntivo ai danni determinati a seguito degli eventi del sisma centro Italia 2016 previsto dall'articolo 13 comma 1 del "decreto-legge n. 189/2016" secondo le modalità individuate al presente articolo.
2. La richiesta oppure la liquidazione del c.d. SAL tecnico non osta alla espressione della facoltà di cui al comma 1.
3. La facoltà di cui al comma 1 è esclusa nel caso in cui la domanda per il riconoscimento del contributo alla riparazione dei danni da sisma sia stata ammessa successivamente alla data di pubblicazione dell'Ordinanza n.51, oppure sia stato già ammesso un contributo aggiuntivo per i danni da sisma Centro Italia 2016.
4. Salvo quanto disposto dai successivi commi 13 e 14, la tipologia di intervento e i limiti di contributo sono definiti in ragione degli esiti di agibilità AeDES già accertati a seguito del sisma 2009 e contenuti nella domanda di contributo già oggetto di ammissione.
5. Nei casi in cui l'ammissione a contributo è avvenuta secondo la disciplina parametrica di cui al Decreto USRC n.1/2014, la domanda per il contributo aggiuntivo deve essere corredata di scheda MIC predisposta secondo la procedura di cui ai commi 6, 7, e 8.
6. Il progettista incaricato della compilazione della Scheda MIC ammessa a contributo dà comunicazione all'USRC sede Fossa, tramite posta elettronica certificata, della necessità di predisporre specifica Scheda MIC.
7. La comunicazione, da inviare all'indirizzo mic.usrc@pec.it deve recare l'oggetto "Presentazione istanza Sisma 2009/2016 caso lettera a) per il prot. AQ-BCE-XXXXX" dove AQ-BCE-XXXXX è il protocollo normalizzato dell'istanza già ammessa a contributo.
8. L'USRC procede alla creazione di una scheda MIC identificata con il codice GIS "U_1 6 YYYYYYYY", dove YYYYYYYY è il codice gis della UMI oggetto della richiesta di contributo ammessa, e ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica al progettista compilatore entro 10 gg lavorativi dalla richiesta.
9. La domanda per il riconoscimento del contributo ai danni aggiuntivi deve contenere:
 - la domanda di contributo redatta conformemente al modello USRC/1 - revisione vigente al momento della presentazione - nella quale sarà specificata la tipologia di richiesta di cui al

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

- presente articolo e il contributo già ammesso;
- la documentazione prevista dalla normativa vigente adeguata alle previsioni del presente decreto;
 - la documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 5 dell'Ordinanza n.51.
10. La domanda correttamente compilata e corredata della documentazione di cui al precedente comma deve essere consegnata entro e non oltre il 30 ottobre 2020 ovvero, se successivo, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di attribuzione degli esiti di cui al comma 13, sempreché la domanda di cui al comma 13 sia stata presentata nei termini.
11. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata:
- a) all'USRC - sede Fossa, anche per il tramite degli Sportelli decentrati dell'USRC; l'USRC dà comunicazione della domanda presentata al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato;
 - b) al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato nel caso il contributo sia stato approvato dal Comune medesimo.
12. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 10, l'intervento si realizza senza ulteriore possibilità di richiedere il contributo di cui al presente articolo. In particolare nei casi di istanze ancora prive del decreto di concessione, il Comune provvede alla definizione del decreto di concessione del contributo già approvato. E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di contributo ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.51/2018 laddove compatibile e secondo le modalità di cui all'articolo 9.
13. Nei casi in cui, ai fini della corretta determinazione della tipologia di intervento e dei limiti di contributo, sia necessario considerare una tipologia di esiti di agibilità differenti rispetto a quelli utilizzati nella definizione del contributo già ammesso ai sensi del comma 4, il beneficiario, prima della presentazione della documentazione di cui al comma 9 ha facoltà di richiedere l'attribuzione di un esito di aggravamento ai sensi degli articoli 4 e 5.
14. Le domande per l'attribuzione dell'esito di agibilità di cui al comma precedente devono essere presentate all'USRC sede di Fossa entro e non oltre il 31 luglio 2020.
15. Il procedimento di richiesta di esito di aggravamento deve essere concluso in ogni caso prima della presentazione della domanda di cui al comma 9.
16. Per i soli casi di edifici per i quali sia stata eseguita una demolizione conseguente a specifica ordinanza sindacale giustificata da Scheda GTS, nella quale si ravvisi la chiara necessità di un intervento di demolizione, il quadro di danno può essere oggetto di richiesta di contributo equiparato ad un esito di tipo E senza l'attivazione della procedura di cui al comma 13.

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

ART. 12

(Modalità per la richiesta del contributo aggiuntivo per la riparazione ai danni degli edifici privati per domande già ammesse a contributo e con lavori iniziati ma non ultimati)

1. Per le domande di contributo di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 1 e con lavori iniziati ma ancora non ultimati alla data di pubblicazione del presente decreto (domande di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.51), è data facoltà al beneficiario di richiedere il contributo aggiuntivo ai danni determinati a seguito degli eventi del sisma centro Italia 2016 previsto dall'articolo 13 comma 1 del "decreto-legge n. 189/2016" secondo le modalità individuate al presente articolo.
2. La facoltà di cui al comma 1 è esclusa nel caso in cui sia stato già ammesso un contributo aggiuntivo per i danni da sisma Centro Italia 2016, oppure i lavori siano iniziati in data successiva agli eventi che hanno determinato il danno aggiuntivo.
3. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 è necessario che i lavori siano stati sospesi dal Direttore dei Lavori entro e non oltre 90 giorni dagli eventi che hanno determinato il danno aggiuntivo, e comunque entro e non oltre 90 giorni dagli eventi del 18 gennaio 2017 senza che sia intervenuta alcuna ripresa dei lavori. La sospensione deve essere relativa al cantiere nella sua interezza o comunque per gli edifici per i quali si richiede il contributo del comma 1.
4. Nei casi in cui i lavori siano iniziati in difetto del termine di cui al comma 2, oppure non sia intervenuta la comunicazione di sospensione dei lavori di cui al comma 3, oppure i lavori siano ripresi, è comunque possibile procedere alla richiesta di contributo di cui al comma 1 laddove sia già intervenuta alla data di entrata in vigore del presente decreto formale richiesta di contributo aggiuntivo agli enti interessati – Comune o USRC – con data certa e corredata da relazione, computo metrico e documentazione fotografica attestante i danni intervenuti con gli eventi del sisma centro Italia 2016.
5. La domanda per il riconoscimento del contributo ai danni aggiuntivi deve contenere:
 - la domanda di contributo redatta conformemente al modello USRC/1, revisione vigente al momento della presentazione, nella quale sarà specificata la tipologia di richiesta di cui al presente articolo e il contributo già ammesso;
 - la documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 5 dell'Ordinanza n.51.
6. La domanda, correttamente compilata e corredata della documentazione di cui al precedente comma, deve essere consegnata entro e non oltre il 31 agosto 2020.
7. La domanda di cui al comma 5 deve essere presentata:
 - a) all'USRC - sede Fossa, anche per il tramite degli Sportelli decentrati dell'USRC; l'USRC dà comunicazione della domanda presentata al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato;
 - b) al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato nel caso il contributo sia stato approvato dal Comune medesimo.

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

L'istruttoria è di tipo puntuale e analitico su voci e misure.

8. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6 l'intervento si realizza senza ulteriore possibilità di richiedere il contributo di cui al presente articolo.
9. Per la valutazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1 non si procede ad attribuzione di esiti diversi da quelli già accertati a seguito del sisma 2009 e contenuti nella domanda di contributo già oggetto di ammissione a contributo.

ART. 13

(Ulteriori disposizioni in materia di richiesta del contributo aggiuntivo per la riparazione ai danni degli edifici privati per domande già ammesse a contributo)

1. Per le richieste di contributo aggiuntivo di cui all'articolo 11 comma 1 e articolo 12 comma 1, già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, la modalità di integrazione della domanda viene comunicata in fase istruttoria.
2. Per le domande di cui al precedente comma sono vigenti le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 e di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

ART. 14

(Ulteriori disposizioni in materia di attribuzione degli esiti di agibilità)

1. Per l'attribuzione degli esiti di agibilità di cui al presente decreto non si applica quanto disposto all'articolo 12, comma 3, del Decreto USRC n.1 del 6 febbraio 2014.

ART. 15

(Disposizioni transitorie e finali e pubblicità)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T., da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ed è trasmesso per opportuna conoscenza ai Comuni del Cratere e “fuori cratere”, all'USR Sisma 2016 - Regione Abruzzo, e al Commissario Straordinario sisma 2016.
3. Ai fini della più ampia diffusione del presente decreto i Comuni del Cratere 2009 e “fuori cratere 2009” provvederanno a pubblicare lo stesso sui propri siti istituzionali.
4. I termini relativi ai procedimenti disciplinati dal presente decreto, avviati o da concludersi durante periodi di sospensione previsti da norme di legge ordinarie o provvedimenti di legge adottati ai sensi dell'art. 77 Cost., ovvero da atti aventi forza di legge connessi a condizioni di

Rep/Decreti/USRC n. 6 del 04/05/2020

necessità ed urgenza, saranno prorogati o differiti per il tempo corrispondente a quello previsto dalle citate previsioni legislative.

Allegati

- Allegato 1: Modello USRC n.9/SISMA09-16 – Domanda di opzione per la validazione della “perizia giurata” da parte dell’USRC.
- Allegato 2: Modello USRC n.10/SISMA09-16 – Domanda di opzione per la integrazione documentale per le istanze per la richiesta di contributo per la riparazione ai danni degli edifici privati già presentate e non ammesse a contributo.
- Allegato 3: Modello USRC n.11/SISMA09-16 – Modello esiti, superfici e crolli sisma 2009-2016
- Allegato 4: Modello USRC n.12 – Richiesta di verifica e validazione schede agibilità modello AeDES (prospetto riassuntivo delle schede AeDES e documentazione minima obbligatoria).

Fossa (AQ), 04/05/2020

Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
ing. Raffaello Fico